	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero:	50
			Data:	14/06/2021
OGGETTO: ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AMAGA S.P.A. E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETA'				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 20.00, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 datato 07.09.2020 ed ai sensi dell'art. 34 bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, persistendo lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, nel rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del Decreto Legislativo n.267/18.08.2000 convocato in adunanza, di prima convocazione.

Effettuato l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente punto in trattazione risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
Linda Colombo	P	Mirko Pelloia	P	Flavio Ravasi	P
Silvia Scurati	P	Lorenza Maria Verardo	P	Giancarlo Lonati	P
Angelo Carlo Cozzi	P	Luisa Pirovano	P	Maria Santina Ciceri	P
Giuseppe Sisti	P	Renzo Giuseppe Meda	P		
Cristina Cappellini	P	Ermes Garavaglia	P		
Fabiola Longo	A	Raffaella Debora Gambadoro	P		
Alessio Sottocornola	P	Monica Gibillini	P		

TOTALE PRESENTI **16**

TOTALE ASSENTI **1**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio - Angelo Carlo Cozzi - invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AMAGA S.P.A. E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETA'

Sono presenti gli Assessori comunali: Nico Beltramello, Roberto Pirota, Domenico Bonomo, Anna Lisa De Salvo.

Il Segretario comunale, all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno consesso, abbiano il dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado e in ogni caso qualora sussista l'esigenza alla luce del principio generale di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine del giorno e dispone l'avvio del dibattito. Prende la parola l'Assessore Nico Beltramello.

Seguono gli interventi così come riportati nell'allegata trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con riguardo al servizio di igiene urbana svolto attualmente nel territorio del Comune di Bareggio:
 - il contratto afferente i "Servizi di igiene urbana – periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2020" Rep. N. 3719 dell'11.01.2016, risulta all'attualità in proroga in forza di Determinazione del Settore Patrimonio n. 194 del 22/12/2020 ed i servizi in oggetto sono svolti da Idealservice Soc. Coop. di PAsian di Prato (UD);
 - il contratto inerente il "Servizio di spazzamento di strade, parcheggi ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e servizi accessori di igiene urbana. Periodo 01.10.2015 – 30.09.2020", Rep. N. 3716 del 10.12.2015, risulta prorogato in forza di Determinazioni del Settore Patrimonio n. 131 del 30/09/2020 e n. 193 del 22/12/2020 e i servizi in oggetto sono svolti dal Consorzio RES di Castel San Giorgio (SA);
- il contratto inerente il servizio di supporto alla gestione ordinaria della TARI e per la gestione del servizio di accertamento e riscossione TARI, a seguito di gara indetta con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 101 del 27.11.2017 e aggiudicata con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 27 del 28.03.2018 risulta svolto da Creset S.p.A.;
- con le deliberazioni di G.C. n. 121 del 19 agosto 2020 e n. 16 del 25 febbraio 2021, la Giunta Comunale ha espresso l'indirizzo circa l'opportunità di procedere ad una riorganizzazione del servizio di igiene ambientale attraverso un unico affidamento che comprenda anche lo smaltimento dei rifiuti non riciclabili, RSU e lo spazzamento stradale meccanico e manuale, oltre al servizio di gestione ordinaria della TARI, anche attraverso il modello dell'*in house providing* e, in particolare, di valutare la proposta di gestione del servizio, presentata al Comune di Bareggio in data 8 febbraio 2021 dalla società *in house* AMAGA S.p.A.;
- in osservanza con la disciplina di matrice europea, sulla scorta delle verifiche e delle valutazioni svolte, il Comune di BAREGGIO ha ritenuto che la forma di affidamento dei servizi in discorso, secondo la modalità "*in house providing*" da parte di AMAGA S.p.A., sia la migliore in termini di efficacia, economicità ed efficienza amministrativa. In particolare, con la deliberazione di C.C. n. 48 del 14.06.2021 avente ad oggetto "*Approvazione Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, relativa alla gestione dei servizi di igiene urbana e spazzamento meccanizzato strade e supporto gestione TARI per il territorio del Comune di Bareggio*" è stata approvata la

richiamata relazione ai sensi dell'art. 34 del D. L. n. 179/2012, nella quale sono state evidenziate le ragioni a sostegno della gestione dei servizi in discorso attraverso la forma dell'*in house providing*, è stata valutata positivamente la proposta di gestione presentata da AMAGA S.p.A. e si è dato atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'attuazione di tale forma di gestione in favore della stessa società AMAGA S.p.A.;

Premesso altresì che:

- con riguardo alle attività connesse alla gestione degli impianti termici a servizio degli immobili Comunali, l'attuale gestione si sviluppa secondo le seguenti modalità:
 - l'attuale servizio è gestito direttamente dal Comune con l'ausilio di Imprese esterne in possesso dei requisiti richiesti e di idonea capacità tecnica con esperienza nella gestione degli impianti termici a cui è stato affidato anche il ruolo di terzo responsabile.

Le attività in esecuzione si sostanziano:

- nel rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla legge;
 - nel rispettare o far rispettare i limiti orari di funzionamento degli impianti e le temperature massime negli ambienti;
 - nel garantire il corretto funzionamento degli impianti e la loro conservazione ed efficienza;
 - nel porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di legge.
- Da tale gestione emergono le seguenti criticità nella gestione dei predetti impianti con l'attuale organizzazione:
 - ridotto controllo dell'uso delle strutture con dispersione di energia e ridotto risparmio dei consumi energetici;
 - la mancanza di personale competente all'interno dell'organizzazione comunale che possa intervenire e vigilare con immediatezza sulla corretta gestione;
 - la carenza di controllo di efficienza energetica dell'impianto;
 - la parziale gestione amministrativa della documentazione e certificazione degli impianti;
 - la mancanza di impianti di telecontrollo che consentano di avviare correttivi immediati a seguito di disfunzioni degli impianti e migliorare il confort climatico degli utenti;
 - assenza di interventi di manutenzione straordinaria ricompresi nei contratti.

A fronte di ciò, il Comune di Bareggio ritiene opportuno aderire, con il fine di economicità e miglioramento del servizio, ad una formula di contratto Servizio Energia per i propri immobili comunali. Tale soluzione deve prevedere la fornitura di energia termica, la manutenzione e l'assunzione del ruolo di terzo responsabile, oltre che la realizzazione di una serie di interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti termici, ritenuti strategici per l'ente. Pertanto, il Comune di Bareggio intende individuare un unico soggetto cui affidare la gestione dei predetti servizi al fine di avere un unico referente per la gestione energetica degli edifici pubblici nel loro complesso e degli impianti di climatizzazione degli edifici dell'Amministrazione, in osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di efficientamento e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- ridurre l'inquinamento sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli impianti;
 - razionalizzare i consumi energetici ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;
 - migliorare la conduzione degli impianti anche attraverso lo strumento del telecontrollo, che possa generare un risparmio energetico;
 - conservare e tutelare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 14.06.2021 avente ad oggetto "Approvazione Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, relativa alla gestione calore e climatizzazione edifici comunali", è stata approvata la richiamata relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D. L. n. 179/2012, nella quale sono state evidenziate le ragioni a sostegno della

gestione del servizio in discorso attraverso la forma dell'*in house providing*, è stata valutata positivamente la proposta di gestione presentata da AMAGA S.p.A. e si è dato atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'attuazione di tale forma di gestione in favore della società AMAGA S.p.A.;

Considerato che:

- la società AMAGA S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, più precisamente partecipata dai seguenti Enti Locali: Comune di Abbiategrasso, Comune di Motta Visconti, Comune di Vermezzo con Zelo e svolge attività inerente i servizi pubblici locali tra cui il servizio di igiene ambientale, per conto dei propri comuni soci tramite lo strumento dell'*in house providing*;
- pertanto, al fine di dare attuazione alla forma di gestione attraverso l'*in house providing*, tenuto conto dei requisiti previsti per tale forma di gestione e con particolare riguardo all'esercizio del controllo analogo, risulta opportuno acquisire una partecipazione in AMAGA S.p.A.;
- per l'esercizio del controllo analogo, lo Statuto di AMAGA S.p.A. consente la stipulazione di patti parasociali per permettere ai soci pubblici di minoranza di poter intervenire attivamente nell'assunzione delle scelte più importanti della società, ovvero nella nomina dell'organo di gestione e dell'organo di controllo della stessa.

Richiamati:

- la Legge n.190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) che stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- il D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210, il quale agli artt. 4 e 5 testualmente recita:

“Art.4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

“Art.5. Oneri di motivazione analitica 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.”

- la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n.175, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 23.12.2020 avente ad oggetto *“Piano razionalizzazione ordinario ex art. 20 Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP) (D.Lgs. n. 175/2016)”*;

Rilevato che, sulla scorta della normativa sopra riportata, gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e possono acquisire partecipazioni in tali società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al sopra riportato art. 4, punto 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Rilevato altresì che, in ogni caso, qualsiasi scelta di affidamento deve essere giustificata sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria, nonché della modalità gestionale dei servizi, delle disposizioni stabilite in materia dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*;

Considerato che l'acquisto della partecipazione azionaria in AMAGA S.p.A., società *in house* pluripartecipata da Enti Locali, risulta essere pienamente giustificato e motivato in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., come precisato dalle relazioni ex art. 34 del D. L. n. 179/2012 approvate con le delibere di Consiglio Comunale n. 48 del 14.06.2021 e n. 49 del 14.06.2021. In particolare, nel rinviare alle citate relazioni, si evidenzia che:

- la partecipazione ha per oggetto l'esercizio dell'attività consistente nella gestione di un servizio pubblico strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, quale il servizio di igiene ambientale e supporto gestione TARI nel territorio del Comune di Bareggio e quello di gestione energia del Comune di Bareggio, pacificamente riconducibili nell'ambito dei servizi di interesse generale;
- l'ipotesi di adesione a una società *in house* pluripartecipata presenta il vantaggio di garantire al Comune una gestione in forma aggregata del servizio di igiene ambientale che, mediante il superamento della frammentazione gestionale, consentirà di trarre tutti i benefici organizzativi ed economici derivanti dal conseguimento delle relative economie di scala, ivi inclusa una maggiore

contrazione dei costi generali e, nel tempo, un incremento degli utili da re-investire a favore dei Comuni soci;

- l'affidamento *in house providing* consente al Comune di dotarsi di un modello organizzativo più facilmente controllabile e particolarmente flessibile alle eventuali successive modifiche gestionali del servizio che dovessero emergere, anche con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all'attivazione di possibili sperimentazioni nell'erogazione del servizio stesso;
- nello specifico, la decisione di acquisire una partecipazione in AMAGA S.p.A. e di affidare conseguentemente i servizi alla stessa società ha fondamento nella complessiva valutazione operata sulle modalità gestionali assicurate dalla società stessa, che contemplano l'incremento dei servizi attuali in ragione dell'offerta di servizi migliorativi e aggiuntivi e sulla convenienza economica dell'affidamento *in house*, il tutto diffusamente illustrato nelle relazioni redatte ai sensi dell'art. 34, comma 20 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, nelle proposte di Contratto di Servizio che disciplineranno i rapporti negoziali con AMAGA S.p.A. e nei relativi Progetti Tecnici e nella restante documentazione allegata alla citate deliberazioni n. 48 e n. 49 approvate dal Consiglio Comunale nell'odierna seduta;
- per tutto quanto sopra, sulla scorta dell'analisi compiuta e illustrata nelle citate relazioni si è evidenziato che l'acquisto della partecipazione in AMAGA S.p.A. ai fini dell'affidamento *in house* dei già menzionati servizi nel territorio del Comune Bareggio risulta rispettoso dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Preso atto:

- della volontà del Comune di Abbiategrasso, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.05.2021, ha manifestato la volontà di alienare n. 708 azioni, corrispondenti allo 0,87% del capitale sociale della società AMAGA S.p.A., per complessivi di € 39.958,85;
- della volontà del Comune di Motta Visconti, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2021, ha manifestato la volontà di non avvalersi del diritto di prelazione per l'acquisto delle quote della società AMAGA S.p.A. che il comune di Abbiategrasso ha deciso di alienare;
- della volontà del Comune di Vermezzo con Zelo, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.06.2021, ha manifestato la volontà di non avvalersi del diritto di prelazione per l'acquisto delle quote della società AMAGA S.p.A. che il Comune di Abbiategrasso ha deciso di alienare;
- della volontà del Comune di Bareggio di acquisire n. 708 azioni della società AMAGA S.p.A. al prezzo di € 56,44 cadauna dal Comune di Abbiategrasso per complessivi € 39.958,85;

Considerato altresì che:

- l'acquisizione di n. 708 azioni nella società AMAGA S.p.A. dal Comune di Abbiategrasso, pari allo 0,87%, assume certamente carattere strategico per il Comune di Bareggio, stante la volontà di affidare alla stessa i citati servizi di "igiene ambientale e supporto gestione TARI nel territorio del Comune di Bareggio" e di "gestione energia del Comune di Bareggio";
- sotto il profilo economico, la proposta del Comune di Abbiategrasso di vendita delle azioni in AMAGA S.p.A. risulta congrua sulla scorta della valutazione effettuata dal Settore Finanziario del Comune di Bareggio;

Accertato dunque il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento, in particolare, al perseguimento da parte di questo Ente della propria finalità istituzionale, mediante la produzione di servizi di interesse generale, attraverso il sistema della gestione di società a partecipazione pubblica;

Dato atto in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Verificati attentamente gli aspetti e gli adempimenti riguardanti la complessiva operazione di acquisto della partecipazione in AMAGA S.p.A, che prevede l'ingresso del Comune di Bareggio nel capitale di AMAGA S.p.A tramite l'acquisto di n. 708 azioni, corrispondenti allo 0,87% del capitale sociale della società AMAGA S.p.A., per complessivi di € 39.958,85 dal Comune di Abbiategrasso, già socio di AMAGA S.p.A., il cui prezzo risulta congruo sulla base della valutazione effettuata dal Settore Finanziario del Comune di Bareggio;

Preso atto del verbale del Consiglio di Amministrazione di AMAGA S.p.A. del 20/04/20201 in cui si è deliberato di approvare comunque in maniera preliminare, ai sensi dello Statuto Societario, il gradimento ad un eventuale ingresso del Comune di Bareggio nel capitale della società alle condizioni sopra indicate, con l'affidamento *in house* alla stessa AMAGA S.p.A. del servizio di igiene ambientale;

Visto il parere di congruità del valore della quota di partecipazione al capitale di AMAGA S.p.A. oggetto di acquisto, espresso dal Settore Finanziario e ritenuto congruo dal Collegio dei Revisori dei Conti, valore calcolato in maniera proporzionale sul patrimonio netto della società AMAGA S.p.A.;

Precisato altresì che:

- con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, disposta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 07.04.2021, si è preso atto dello stanziamento della previsione di spesa per l'acquisizione di una partecipazione da parte del Comune di Bareggio;
- l'importo per l'acquisto della partecipazione al capitale sociale di AMAGA S.p.A. sarà corrisposto all'atto della stipulazione del contratto definitivo rogato da notaio mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Abbiategrasso;
- il perfezionamento dell'acquisto della quota di partecipazione al capitale di AMAGA S.p.A. non è subordinato a ulteriori termini e modalità stabiliti dallo Statuto della società, in quanto gli altri soci di AMAGA S.p.A. hanno declinato l'esercizio del diritto di prelazione della predetta quota di partecipazione del Comune di Abbiategrasso in AMAGA S.p.A.;
- per quanto concerne l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*, previsto dall'art. 192, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee Guida n. 7, a seguito dell'ingresso del Comune di Bareggio nel capitale sociale della società, dovrà essere comunicata all'ANAC la variazione circa la composizione del controllo analogo congiunto esercitato su AMAGA S.p.A.;
- la presente deliberazione sarà inoltre inviata alla Corte dei Conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii..

Richiamata la consultazione pubblica svolta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

Visti ed esaminati gli atti societari di AMAGA S.p.A. e, in particolare, lo Statuto ed il Regolamento per il controllo analogo;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 52 e ss.mm.ii.;
- l'art. 34 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 e ss.mm.ii.;
- l'art. 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii.;
- gli artt. 5 e 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dagli artt. 7 e 8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii.;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL, formalmente acquisito agli atti;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari 0 e astenuti n. 6 (Garavaglia, Gambadoro, Ravasi, Gibillini, Ciceri, Lonati) espressi in forma palese dai n. 16 componenti il Consiglio comunale presenti

DELIBERA

1. di richiamare le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale;
2. per tutte le motivazioni sopra esposte e qui interamente richiamate, di disporre l'acquisto di n. 708 azioni, corrispondenti allo 0,87% del capitale sociale della società AMAGA S.p.A., per complessivi di € 39.958,85 dal Comune di Abbiategrasso già socio di AMAGA S.p.A.;
3. di dare atto che l'importo per l'acquisto della partecipazione al capitale sociale di AMAGA S.p.A. sarà corrisposto, all'atto della stipulazione del contratto definitivo rogato dal Notaio, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Abbiategrasso;
4. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla stipula del contratto definitivo per rogito notarile;
5. di approvare gli atti della società Amaga S.p.A. e, in particolare, lo Statuto e il Regolamento per l'esercizio del controllo analogo, qui allegati quale parte integrante alla presente delibera, che prevedono la possibilità di stipulare patti parasociali per permettere ai soci pubblici di minoranza di poter intervenire attivamente nell'assunzione delle scelte più importanti della società, ovvero nella nomina dell'organo di gestione e dell'organo di controllo della stessa;
6. di dare atto che, per quanto concerne l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida ANAC n. 7, a seguito dell'ingresso del Comune di Bareggio nel capitale sociale della società, dovrà essere comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la variazione circa la composizione del controllo analogo congiunto esercitato su AMAGA S.p.A.;
7. di demandare ogni altro adempimento conseguente, ivi compresi gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione, al Responsabile del Settore Finanziario;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, aggiornato dal successivo D.Lgs. n. 97/2016.

****** CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 E ASTENUTI N. 6 (GARAVAGLIA, GAMBADORO, RAVASI, GIBILLINI, CICERI, LONATI), LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, D. LGS N. 267/18.08.2000, stante la necessità di dare attuazione alle spese e agli interventi previsti nel documento di programmazione.**



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile: Dott. Claudio Daverio

Tel: 02.90258236 - Fax: 02.90258239

E-mail: servizi.finanziari@comune.bareggio.mi.it

OGGETTO: Parere congruità prezzo acquisto di partecipazioni sociali in AMAGA S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Preso atto che:

- AMAGA S.p.A. è società a capitale interamente pubblico, più precisamente partecipata da: Comune di Abbiategrasso, Comune di Motta Visconti e Comune di Vermezzo con Zelo, che svolge attività inerenti i servizi pubblici locali tra cui il servizio di igiene ambientale, per conto dei propri comuni soci tramite lo strumento dell'in house providing;
- la strutturazione societaria di AMAGA S.p.A. è tale da assicurare il rispetto dei requisiti dei principi comunitari che legittimano l'affidamento in house come recepiti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalla pertinente normativa nazionale e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo (ancorchè esercitato in forma congiunta da Comuni soci) analogo a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore dei soci pubblici, così come meglio dettagliato nel Codice Etico di AMAGA S.p.A.;
- i Comuni soci di AMAGA S.p.A. sono iscritti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee Guida ANAC n. 7;

Considerato che l'acquisizione della quota di partecipazione del Comune di Abbiategrasso nella società AMAGA S.p.A., pari allo 0,87%, assume certamente carattere strategico per il Comune di Bareggio, atteso che la società AMAGA S.p.A. stante la volontà di affidare alla stessa i citati servizi di "igiene ambientale e supporto gestione TARI nel territorio del Comune di Bareggio" e di "gestione energia del Comune di Bareggio";

Accertato il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento, in particolare, al perseguimento da parte di questo Ente della propria finalità istituzionale, mediante la produzione di servizi di interesse generale, attraverso il sistema della gestione di società a partecipazione pubblica;

Dato atto in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Constatato che occorre procedere alla valutazione di congruità del valore di acquisto della quota di partecipazione attualmente detenuta dal Comune di Abbiategrasso, al fine dell'ingresso del Comune di Bareggio nella compagine azionaria della società AMAGA S.p.A.;



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile: Dott. Claudio Daverio
Tel: 02.90258236 - Fax: 02.90258239
E-mail: servizi.finanziari@comune.bareggio.mi.it

Verificato che la cessione delle azioni possa essere assimilata all'alternativa dell'aumento di capitale riservato, in merito all'individuazione del prezzo di trasferimento si può far riferimento al Patrimonio Netto;

Preso atto che tale criterio risulta individuato dal comma 6, dell'articolo 2441 del Codice Civile che prevede: *“La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre”*;

Constatato che il capitale sociale di AMAGA S.p.A. risulta attualmente così detenuto:

- Comune di Abbiategrasso n. 80.000 azioni pari al 98,54% del capitale sociale;
- Comune di Motta Visconti n. 1.145 azioni pari al 1,41% del capitale sociale;
- Comune di Vermezzo con Zelo n. 43 azioni pari al 0,05% del capitale sociale;

e che la società non risulta quotata in mercati regolamentati;

La valutazione delle congruità e la determinazione del prezzo di acquisto/vendita, risulta basata sul valore del patrimonio netto al 31.12.2020 della società AMAGA S.p.A., che risulta essere pari ad € 4.582.174,00, come desumibile dal Bilancio dell'esercizio 2020 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30.04.2021;

Pertanto il valore unitario delle azioni sulla base del patrimonio netto ammonta ad € 56,44;

Preso atto che nella determinazione del valore del prezzo di cessione delle azioni, il Comune di Abbiategrasso ha tenuto conto unitamente del prezzo corrispondente al patrimonio netto della società AMAGA S.p.A., senza richiedere una somma aggiuntiva corrispondente agli utili futuri della società, calcolando un multiplo degli utili prodotti dalla società nell'ultimo esercizio o la media degli utili conseguiti negli ultimi 2/3 anni;

Il sottoscritto, ritiene congruo il valore di acquisto della quota di partecipazione di € 39.958,85, pari allo 0,87% del capitale sociale della società AMAGA S.p.A., determinato in base a valore del patrimonio netto della società stessa e corrispondente a n. 708 azioni al prezzo di € 56,44;

Bareggio, 1 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Claudio Daverio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.

REPERTORIO N. 174336

RACCOLTA N. 23105 -

ATTO DI FUSIONE

REPUBLICA ITALIANA

Abbiategrasso, 21 dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di dicembre,

in Abbiategrasso, nel mio studio in via Santa Maria n.3,

innanzi me dott. GIAMPAOLO COLLI notaio in Abbiategrasso,

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

sono comparsi

i signori:

BONASEGALE PIERO, nato a Magenta il 1° giugno 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

"Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A." in forma abbreviata **"A.M.A.G.A. S.p.A."** con sede in Abbiategrasso, viale Carlo Cattaneo n.45, capitale sociale di Euro 2.161.161,00 (due milioni centosessantunomila centosessantuno virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi col numero di iscrizione e codice fiscale 11487760156 ed al numero REA MI-1510253, duratura al 31 dicembre 2050, partita I.V.A. 11487760156, in appoggio ed in esecuzione della decisione di fusione in data 16 ottobre 2019 n.174137/22968 di repertorio a mio rogito, registrata a Milano DP 1 il 16 ottobre 2019 al n.33138 Serie 1T;

ALESI FABIO, nato a Casorate Primo il 13 luglio 1978, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"Navigli Ambiente S.r.l." con sede in Abbiategrasso, viale Carlo Cattaneo n.45, capitale sociale di Euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi col numero di iscrizione e codice fiscale 05130500969 e col numero REA MI-1799781, duratura al 31 dicembre 2040, partita I.V.A. 05130500969, in appoggio ed in esecuzione della decisione di fusione in data 16 ottobre 2019 n.174138/22969 di repertorio a mio rogito, registrata a Milano DP 1 il 16 ottobre 2019 al n.33141, Serie 1T;

comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io notaio sono certo.

E quivi essi comparenti premettono:

- che le società "Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A." e "Navigli Ambiente S.r.l.", nelle rispettive riunioni tenutesi in data 16 ottobre 2019, hanno deciso di fondersi mediante incorporazione della società "Navigli Ambiente S.r.l." nella "Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A.", approvando entrambe il relativo progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato a' sensi di legge;

Registrato
all'Ufficio Territoriale
di MILANO - DP 1

il 21/12/2019

al n. 56507

Serie 1T

esatti € 356,00

oscuramento firme
autografe

- che la decisione di fusione della "Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A." è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 21 ottobre 2019 unitamente ai documenti indicati nell'articolo 2501 septies Codice Civile;-----

- che la decisione di fusione della società "Navigli Ambiente S.r.l." è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 18 ottobre 2019 unitamente ai documenti indicati nell'articolo 2501 septies Codice Civile;-----

- che la fusione può essere pertanto attuata a' sensi dell'articolo 2504 Codice Civile, dato che nessuna opposizione nei termini di legge è stata presentata alle decisioni di fusione di cui sopra, come espressamente confermano i componenti.-----

Tutto ciò premesso e confermato e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle due società nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, i componenti, nelle suesposte rappresentanze,-----

-----stipulano e convengono-----

quanto segue:-----

la società "Navigli Ambiente S.r.l." con sede in Abbiategrasso, viale Carlo Cattaneo n.45, col capitale di Euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento virgola zero zero) e la "Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A." con sede in Abbiategrasso, viale Carlo Cattaneo n.45, col capitale di Euro 2.161.161,00 (due milioni centosessantunomila centosessantuno virgola zero zero), si dichiarano fuse mediante incorporazione della "Navigli Ambiente S.r.l." nella "Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A.", in dipendenza delle rispettive decisioni dei soci in data 16 ottobre 2019.-----

Conseguentemente la "Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A." subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, della incorporata società "Navigli Ambiente S.r.l." ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori al 1° gennaio 2019 fino ad oggi, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni.-----

Ai fini contabili le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalle ore 00.00 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della fusione, a norma dell'art. 2504 bis Codice Civile.-----

Fermo quanto sopra, danno atto i componenti che le attività e le passività della società incorporata sono contabilizzate nel bilancio al 31 dicembre 2018 redatto ai sensi di legge.-----

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla società incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, beni di qualsiasi natura, po-

lizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società incorporata.-----

A seguito della fusione, come sopra stipulata, hanno piena esecuzione le succitate decisioni di fusione del giorno 16 ottobre 2019, con conseguente aumento del capitale sociale della società incorporante da Euro 2.161.161,00 (due milioni centosessantunomila centosessantuno virgola zero zero) ad Euro 2.192.076,00 (due milioni centonovantaduemila settantasei virgola zero zero) mediante emissione di n.1.145 (millecentoquarantacinque) azioni ordinarie del valore di Euro 27,00 (ventisette virgola zero zero) cadauna, tutte riservate ai soci dell'incorporata (ma esclusa l'incorporante stessa) e con annullamento delle quote dell'incorporata.-----

A seguito della fusione hanno quindi piena esecuzione l'aumento di capitale da Euro 2.161.161,00 (due milioni centosessantunomila centosessantuno virgola zero zero) ad Euro 2.192.076,00 (due milioni centonovantaduemila settantasei virgola zero zero) della società incorporante nonché l'ampliamento dell'oggetto sociale, includendovi l'oggetto della società incorporata, deliberati nella succitata decisione di fusione del 16 ottobre 2019, e conseguentemente si dà atto che lo Statuto Sociale della società medesima, aggiornato e vigente a seguito del suddetto aumento di capitale ed ampliamento dell'oggetto sociale, corrisponde a quello che, firmato a' sensi di legge, al presente si allega sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Azienda Multiservizi Abbatense Gestioni Ambientali S.p.A." resta delegato a provvedere all'annullamento delle quote della società incorporata nonché ad ogni atto all'uopo occorrente.-----

Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della società incorporata e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.-

Il signor ALESI FABIO, nella citata sua veste di legale rappresentante della società incorporata, in esecuzione e conferma della richiamata decisione di fusione, autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la "Azienda Multiservizi Abbatense Gestioni Ambientali S.p.A." a compiere in ogni tempo, e senza uopo di alcun intervento della detta società incorporata, qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma dei commi precedenti e dell'articolo 2504-bis Codice Civile.-----

Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio si dà atto che il capitale e le riserve della società incorporata ammontano a complessivi Euro 308.556,00 (trecentoottomila cinquecentocinquantesi virgola zero zero).-----

Si invocano per il presente atto tutte le più ampie agevolazioni fiscali ed in particolare l'applicazione dell'imposta di registro in

oscuramento firme
autografe

misura fissa a norma dell'articolo 4 lettera b) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.-----

Ai fini delle trascrizioni e volturazioni del caso si dà atto che la società incorporata è proprietaria degli automezzi di cui all'elenco che, previa approvazione e sottoscrizione, al presente si allega sotto la lettera "**B**".-----

Sempre ai fini delle trascrizioni e volturazioni del caso si dà atto che "NAVIGLI AMBIENTE S.R.L." svolge le seguenti attività diverse da quelle ambientali:-----

- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, avviati a recupero in modo effettivo ed oggettivo;-----

- autotrasporti merci conto terzi;-----

- ecocentro piattaforma ecologica.-----

Si dà inoltre atto che per lo svolgimento di tali attività la società "NAVIGLI AMBIENTE SRL" è titolare dei beni (veicoli, macchine operatrici, attrezzature varie, ecc.) di cui all'elenco allegato "B" nonché delle seguenti autorizzazioni:-----

- Autorizzazione Albo Nazionale Gestori Ambientali N. MI05567 in Categoria 1 Classe C per la "Raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati", comprensiva anche dell'attività di "Spazzamento meccanizzato", scadente il 21 novembre 2021;-----

- Autorizzazione Albo Nazionale Gestori Ambientali N. MI05567 in Categoria 4 Classe D per la "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi", scadente il 20 ottobre 2021;-----

- Autorizzazione Albo Nazionale Gestori Ambientali N. MI05567 in Categoria 5 Classe F per la "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi", scadente il 21 novembre 2021.-----

Infine si dà atto dell'esistenza delle seguenti garanzie:-----

A) - Garanzia finanziaria presentata con polizza fideiussoria assicurativa n. 2144267 prestata da "Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A." (COFACE) per l'importo di Euro 51.645,69 (cinquantunomila seicentoquarantacinque virgola sessantanove) per le quantità annue complessivamente dichiarate di 2999 tonnellate di rifiuti pericolosi gestiti con l'iscrizione in Categoria 1 Classe C dell'impresa NAVIGLI AMBIENTE SRL;-----

B) - Garanzia finanziaria presentata con polizza fideiussoria assicurativa n.2144261 prestata da "Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A." (COFACE) per l'importo di Euro 51.645,69 (cinquantunomila seicentoquarantacinque virgola sessantanove) per l'iscrizione in Categoria 5 Classe F dell'impresa NAVIGLI AMBIENTE SRL.-----

I comparenti tutti, anche per le persone da essi eventualmente rappresentate, autorizzano me notaio al trattamento e conservazione dei loro dati personali per gli adempimenti di legge, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE/2016/679.-----

I comparenti dichiarano di aver già preso conoscenza degli allegati e perciò dispensano me notaio dalla lettura dei medesimi.--
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho da-



to lettura ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio alle ore dieci e sette minuti.-----

Consta il presente atto di tre fogli scritti da me e da persona di mia fiducia per otto facciate e parte della nona.-----

F.to: PIERO BONASEGALE -----

FABIO ALESÌ -----

GIAMPAOLO COLLI notaio - sigillo -----

=====

ALLEGATO "A" AL N. 174336/23105 DI REPERTORIO.-----

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - MODELLO ORGANIZATIVO - DURATA - OGGETTO-----

Art. 1 (Denominazione)-----

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A." in forma abbreviata "A.M.A.G.A S.p.A."-----

Art. 2 (Sede) -----

1. La società ha sede nel Comune di Abbiategrasso (MI).-----

2. Quale atto di principale ordinaria amministrazione, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere filiali, sedi secondarie, sedi amministrative, depositi, agenzie, rappresentanze ed uffici.-----

Art. 3 (Durata)-----

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.-----

Art. 4 (Modello Organizzativo)-----

1. La società costituisce un modello organizzativo in autoproduzione (così detto in house) degli enti soci per la gestione dei servizi pubblici locali e dei beni, funzioni e/o servizi strumentali, rispondenti ai modelli previsti della normativa interna e comunitaria; gli enti locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme e disciplina di cui al presente Statuto, dei Patti Parasociali e/o Convenzioni tra i Soci nonché del Regolamento comunale per l'esercizio del controllo, anche analogo, sulle società partecipate dal Comune di Abbiategrasso. -----

2. La Società è soggetta a un controllo coordinato da parte dei Soci, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti, mediante l'utilizzo di strumenti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato, idonei a garantire, che ciascun ente, insieme a tutti gli altri soci pubblici della società, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società anche in modo svincolato dalle effettive quote di partecipazione detenute dai singoli soci. -----

3. Il Controllo Analogo Congiunto è realizzato mediante prescrizioni dirette alla definizione di regole comuni da attuarsi all'interno della Società con lo scopo di ricondurre la gestione della Società in un ambito prettamente pubblicistico individuando i

oscuramento firme
autografe



principali strumenti operativi e condivisi, al fine di attuare un'effettiva e determinante influenza da parte dei Comuni Soci, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.-----

4. Le attività ed i servizi che costituiscono l'oggetto sociale, di cui ai commi seguenti, saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Soci, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. -----

5. In conseguenza del pregnante controllo analogo previsto nel presente statuto, la società ha l'obbligo di organizzare le risorse aziendali nel loro complesso, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati dai propri enti soci ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l'ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica vi sia uno scambio d'informazioni verso l'ente socio per il tramite dell'organismo di controllo analogo, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive.-----

Art. 5 (Attività che costituisce l'oggetto Sociale)-----

1. La società è operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale ed opere connesse e nell'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ai sensi di legge.-----

2. Nei casi consentiti dalla legge, la Società può svolgere l'esercizio esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli Enti. -----

3. Ai sensi di legge speciale la società sviluppa meno del 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi della attività prevista nel proprio oggetto con soggetti diversi dagli enti soci e correlata utenza, dando priorità agli enti locali terzi previa convenzione di funzione con gli enti locali soci di questa società, nonché a livello di extra utenza ed extra territorialità. Detto meno del 20 (venti) per cento di ricavi complessivi è da considerarsi come ricavi non protetti (ovvero in libero mercato).-----

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi (così detto vincolo di attività) superiore all'80 (ottanta) per cento dei ricavi complessivi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, senza arrecare alcuna riduzione degli standards di qualità prefissati.-- Per l'attività non protetta la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento al netto dei relativi proventi, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non.-----

Ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, spetta al consiglio comunale dell'ente socio formulare i propri indirizzi circa le attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale ed i servizi strumentali) affidabili alla società.-----

Ai fini del controllo analogo l'attività non protetta rientra (salvo diverse ipotesi di legge) nei principali atti di ordinaria amministrazione. Prima della stipula dei relativi contratti o convenzioni, l'organismo di controllo analogo riceve per tale attività il piano degli investimenti e connesse fonti di copertura, il piano industriale, l'apprezzamento dello specifico rischio, copia della bozza del contratto o convenzione, i riflessi sul bilancio riferito all'attività protetta durante la gestione e con riferimento alla scadenza del contratto o convenzione citato.

Spetta all'organo amministrativo verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi.

Nell'attività non protetta rientrano anche le eventuali attività coerenti con i propri fini istituzionali, acquisite con gara d'appalto o di concessione e gestione assistita o meno da finanza progetto.

4. Ciò premesso, l'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste nello svolgimento, in ogni suo aspetto, delle attività sotto indicate nei seguenti settori:

- Territorio ed ambiente;
- Infrastrutture territoriali ed ambientali;
- Suolo e sue risorse;
- Parchi ed aree protette;
- Aree verdi;
- Cimiteriali;
- Risorse energetiche;
- Sistemi informativi e telecomunicazioni;
- Sistemi di teleriscaldamento;
- Turistico, sportivo, culturale;
- Attività produttive ed economiche;
- Patrimonio Immobiliare;
- Illuminazione Votiva;
- Gestione tariffe servizi affidati;
- Servizi amministrativi strumentali alle attività di:
- Gestione del personale;
- Gestione della contabilità;
- Gestione dei tributi e fiscalità locale;
- Gestione degli acquisti;
- Gestione Sistemi Informativi Territoriali;
- Gestione farmacie e parafarmacie, previo ottenimento degli eventuali e necessari provvedimenti;
- Consulenza per la gestione di servizi pubblici in genere.

Nell'ambito suddetto la società svolge, nei limiti previsti dalla legge le seguenti attività riconducibili ai settori di cui al comma precedente:

- Progettazione, analisi, gestione e manutenzione di servizi e attività, aventi anche carattere amministrativo e tecnologico;
- Analisi e progettazione di soluzioni per problematiche specifiche dei soci;
- Studi, ricerche, indagini, rilevazioni;

oscuramento firme
autografe

1/1/2013
1/1/2013

- Promozione, valorizzazione, sviluppo e sostegno;-----
- Analisi di fattibilità tecnica, economica e gestionale;-----
- Progettazione, esecuzione, attuazione e direzione di lavori ed interventi, nonché tutte le attività consentite dalle leggi vigenti e comunque nei limiti fissati dalle medesime;-----
- Ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell'energia; -----
- Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione interna ed esterna; -----
- Manutenzione immobili pubblici e privati e di reti tecnologiche;-----
- Produzione e distribuzione energia elettrica, anche da fonti rinnovabili e sviluppo di azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico ed ambientale:--
- Gestione dell'energia autoprodotta; -----
- Offerta di servizi energetici integrati, con riferimento all'efficienza energetica, per la realizzazione ed eventuale successiva gestione degli interventi;-----
- Diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;-----
- Garanzia dei livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (Energy Performance Contract), attraverso il monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi e presentazione di report periodici al cliente/socio; -----
- Diagnosi con individuazione dei possibili interventi di miglioramenti dell'efficienza energetica;-----
- Certificazioni energetiche a supporto delle attività svolte;-----
- Supporto tecnico per la scelta o l'acquisizione dei finanziamenti da parte del cliente/socio e la gestione degli incentivi, bandi e finanziamenti pubblici;-----
- Divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.-----
- Installazione, trasformazione, ampliamento, gestione e conduzione, manutenzione di impianti, al fine del miglioramento dell'efficienza energetica.-----
- Verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti.-----
- Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento relativi ad edifici adibiti ad uso civile ed industriale, sia pubblici che privati.-----
- Esercizio delle attività di igiene urbana, raccolta, trasporto, smaltimento e distruzione, trattamento e riciclo dei rifiuti in genere.-----

Con riferimento a quanto previsto nel precedente periodo la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conse-

guimento dell'oggetto sociale ivi compresa, ai sensi di legge, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate, con particolare riferimento a servizi commerciali, tecnici e gestionali connessi alla gestione del rifiuto. Tutte le suddette attività potranno, ai sensi di legge, essere attuate anche in partecipazione con altri enti, società o consorzi. Ai sensi di legge e del presente statuto, la società può compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e può assumere partecipazioni in altre società, enti, imprese, o altre forme associative con oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con tassativa esclusione dell'assunzione di partecipazioni a carattere finanziario, nonché di qualsiasi altra operazione riservata dalla legge alle società finanziarie; in particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio, a proprio favore o di società controllate o partecipate, di fidejussioni e di garanzie reali, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.-----

- Gestione e sviluppo di servizi amministrativi di supporto alle attività istituzionali degli Enti Locali, anche di natura informatica e telematica, come ad esempio: -----

-- gestione di servizi di ricerca evasione tributaria locale e non nell'ambito del progetto di federalismo fiscale; -----

-- gestione di servizi di recupero di gettito fiscale locale dallo Stato; -----

-- gestione di servizi di controllo della velocità, del traffico, dell'accesso a zone delimitate; -----

-- gestione di servizi strumentali di carattere amministrativo e tecnologico ausiliari allo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e non;-----

-- gestione di servizi di recupero insoluti (con particolare riguardo alle contravvenzioni al codice della strada); -----

-- gestione di servizi di pagamenti ed acquisti in rete; -----

-- gestione di servizi di ricerca di informazioni anche attraverso il monitoraggio di mezzi di comunicazione (rassegna stampa ecc.); -----

-- gestione di servizi relativi a normative di settore quali ad esempio: privacy, anticorruzione, trasparenza, sicurezza, ecc. ecc.;-----

- gestione di servizi di redazione informatica di verbali di sedute consiliari; -----

-- gestione di servizi di inserimento dati (data entry).-----

5. La Società, che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, potrà espletare i servizi di cui all'oggetto sociale anche in favore, o in collaborazione, con Enti pubblici e privati, quand'anche promuovendo la costituzione di società, consorzi,

oscuramento firme
autografe



associazioni, fondazione, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).-----

6. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà esercitare ogni attività e compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi, nonché la facoltà di assumere partecipazione ed interessenze in altre società imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso con il proprio, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge. -----

7. Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, ne escludano l'esercizio in forma sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva. -----

8. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività di locazione finanziaria, attività professionali riservate, servizi di investimento di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, e successive modificazioni ed integrazioni. -----

9. L'oggetto sociale e le sue variazioni non dovranno essere tali da attribuire una vocazione commerciale alla società.-----

Art. 6 (Capitale sociale)-----

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 2.192.076,00 (due milioni centonovantaduemila settantasei virgola zero zero) ed è suddiviso in n.81.188 (ottantunomilacentoottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 27,00 (ventisette virgola zero zero) cadauna. -----

2. La società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati, ad eccezione di partecipazioni prescritte da norme di legge pur sempre in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.---

3. La Società potrà raccogliere fondi fra i soggetti iscritti nel libro dei soci in conto capitale o per finanziamento fruttifero od infruttifero, in proporzione o no alle azioni possedute, nei limiti in cui ciò non costituisca raccolta di risparmio tra il pubblico e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle relative integrazioni di fonte amministrativa. -----

4. Il capitale sociale ovvero gli eventuali successivi aumenti, deliberati in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, potranno essere costituiti anche da conferimenti di beni in natura e crediti. Le azioni corrispondenti a questi ultimi conferimenti dovranno essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimenti le prestazioni d'opera e di servizi.-----

Art. 7 (Azioni)-----

1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.-

2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una azione. Tale titolarità comporta di per sé piena e assoluta ade-

sione al presente statuto, al Regolamento per l'esercizio del controllo, anche analogo, sulle società partecipate del Comune di Abbiategrasso, ai Patti Parasociali/Convenzioni integrativi il Controllo Analogo Congiunto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate, nonché l'affidamento fisico di quanto ricompreso nell'oggetto sociale sotto forma di una delle attività previste nell'oggetto sociale. -----

3. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.-----

4. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. -----

5. Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.-----

6. In forza di eventuali successive modificazioni dello Statuto potranno essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile. ----

7. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci da esercitarsi secondo quanto previsto al successivo art.8 con il rispetto della clausola di gradimento di cui al successivo art.9.-----

8. Per alienazione si intende anche il trasferimento della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle azioni.-----

9. Le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione da parte degli Amministratori.-----

10. Se previste, le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.--

11. Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune. Nel caso in cui il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni che la Società rende ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. Resta fermo il fatto che i comproprietari dell'azione sono solidalmente responsabili delle obbligazioni da essa derivanti.-----

12. Ad ogni effetto di legge, il domicilio dei soci è quello risultante dall'iscrizione degli stessi nel libro soci.-----

Art. 8 (Diritto di prelazione)-----

1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, i soci avranno diritto di prelazione e la Società potrà annotare l'avvenuta cessione nei propri libri sociali solo se tale diritto non sarà esercitato nei termini assegnati ovvero rinunciato espressamente.-----

2. Il socio che intende cedere o comunque trasferire a qualsiasi titolo, tutte le proprie azioni, parte di esse ovvero diritti sulle medesime, dovrà darne comunicazione, con l'indicazione del corrispettivo, dell'acquirente e di altra modalità connessa al trasferimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, a tutti gli altri soci e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

oscuramento firme
autografe



3. Coloro che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare il proprio intendimento a mezzo raccomandata A/R inoltrata all'offerente, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.-----

4. La prelazione dovrà essere esercitata per l'intera quota azionaria offerta e per le medesime condizioni d'offerta, nel caso di più optati, le azioni saranno fra essi ripartite, in ragione di multipli del valore nominale, in proporzione alle azioni da ciascuno già possedute.-----

5. Qualora il diritto di prelazione sia stato esercitato in relazione a condizioni qualitative e/o quantitative diverse rispetto all'offerta, il socio offerente sarà libero di cedere a terzi le azioni offerte, purché alle condizioni originariamente indicate.-----

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad atti o negozi di qualsivoglia natura che comportino il trasferimento, sotto qualsiasi forma, della titolarità giuridica delle azioni e/o dei diritti spettanti alle stesse, ivi compresi gli atti di trasferimento di carattere gratuito.-----

In tale ultima ipotesi, il prezzo di acquisto dovrà essere determinato a norma dell'art. 1473 Codice Civile con applicazione della disciplina di cui all'art. 1349 Codice Civile.-----

7. La qualità di socio determina in via automatica e senza bisogno di formalità alcuna, l'accettazione piena ed incondizionata delle norme di cui al presente articolo.-----

Art.9 (Diritto di gradimento)-----

1. Le azioni sociali sono trasferibili a terzi per atto tra vivi alle condizioni di cui al presente articolo.-----

2. Il socio che intende cedere le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 7.-----

3. Entro il termine di cui all'art.8, comma 3, quand'anche non ritengano di esercitare il diritto di prelazione loro riconosciuto, gli aventi diritto dovranno a loro volta far pervenire, a mezzo raccomandata A/R, la concessione o il diniego del gradimento per il cessionario indicato dal cedente, notiziando per conoscenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Il cessionario dovrà riportare il gradimento espresso da almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.-----

5. In caso di silenzio da parte degli aventi diritto, decorso il termine di cui al comma 3, il gradimento si intenderà concesso.

6. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, gli altri soci, proporzionalmente alle proprie partecipazioni, hanno l'obbligo di acquistare le azioni in oggetto al prezzo offerto dal terzo, oppure l'alienante ha il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.-----

7. In ogni caso, il diniego di gradimento dovrà essere motivato in maniera compiutamente circostanziata con riferimento alla qualità del soggetto proposto in relazione all'attività sociale.-----

11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011

Art. 10 (Obbligazioni)-----

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.-----

Art. 11 (Avviso di convocazione)-----

1. La convocazione deve avvenire mediante avviso inviato ai soci, agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti che esercitano il controllo contabile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Sono tuttavia valide, anche senza formale convocazione, se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assiste la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

2. L'avviso di convocazione può indicare un'ulteriore data successiva per l'eventuale seconda convocazione.-----

3. Con l'avviso di convocazione è trasmesso agli enti locali socio lo schema di atto deliberativo nonché gli eventuali documenti oggetto di approvazione.-----

4. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del Codice Civile, è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.-----

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2364, secondo comma, Codice Civile.-----

Art. 12 (Intervento in Assemblea)-----

1. Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.-----

2. Possono intervenire all'Assemblea i soci che, alla data dell'Assemblea stessa, risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa.-----

3. Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari partecipativi e della loro relativa certificazione.-----

4. Ogni socio, che ha diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2372 del Codice Civile.-----

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.--

6. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante l'utilizzo di

oscuramento firme
autografe



sistemi di collegamento audiovisivo, purché sia sempre garantita la possibilità di discussione in tempo reale; egualmente è consentita l'espressione del voto per corrispondenza, se non è vietato da norme inderogabili di legge. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto in Assemblea.-----

7. E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;--

- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Art. 13 (Presidenza e segreteria)-----

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di loro assenza da persona designata dalla stessa Assemblea.-----

2. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e, qualora lo ritenga opportuno, sceglie fra i soci due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto dal Presidente.-----

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.-----

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea, ma sempre con voto palese, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, e dovranno essere trascritte, a cura del Presidente, nell'apposito libro sociale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 2375 del Codice Civile.-----

5. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un notaio il quale fungerà da segretario.-----

Art. 14 (Costituzioni e deliberazioni)-----

1. L'Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta

l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente Statuto obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti ed i dissenzienti.-----

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.-----

3. Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

4. l'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:-----

a) approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

b) approvazione dell'eventuale piano di risanamento;-----

c) nomina e revoca dell'Organo Amministrativo e del presidente dello stesso;-----

d) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;----

e) determinazione del compenso di amministratori e sindaci;----

f) responsabilità degli organi sociali secondo quanto previsto dal C.C.-----

E' fatto divieto all'assemblea di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

5. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea al fine del successivo compimento di atti da parte dell'organo di amministrazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti in esecuzione del mandato conferito, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo:-----

a) approvazione del Budget annuale e triennale;-----

b) approvazione regolamenti proposti dall'organo amministrativo;-----

c) partecipazione in altre società a partecipazione pubblica o dismissione delle stesse; -----

d) costituzione di società di capitali;-----

e) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;-----

f) rilevanti operazioni gestionali, qualora non esplicitamente previste nel Budget; -----

g) patti parasociali e di sindacato, ivi comprese le convenzioni tra Soci, per la gestione di attività di controllo analogo congiunto;-----

h) approvazione e modifica statuti di società partecipate;-----

i) affidamenti di servizi e relativi business plan;-----

j) attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale e i servizi strumentali) affidabili alla società.-----

6. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:-----

a. modificazioni dello Statuto, comprese le decisioni che comportano modifiche dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci;-----

b. operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, dismissioni e di trasformazione;-----

c. scioglimento anticipato della società;-----

d. l'aumento del capitale sociale anche mediante l'ingresso di un nuovo socio;-----

- e. conferimento di azienda e/o di rami di azienda;-----
f. emissione di prestiti obbligazionari, anche convertibili ed altri strumenti finanziari;-----
g. nomina, sostituzione e poteri del liquidatore.-----
7. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le convocazioni successive. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.-----
8. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale, sia in prima che seconda convocazione.-----
9. L'assemblea delibera all'unanimità del capitale sociale in merito:-----
a) all'approvazione del budget;-----
b) all'aumento del capitale sociale fatta eccezione per l'aumento del capitale sociale mediante ingresso di nuovi soci.-----
10. Le decisioni afferenti alle materie di competenza dell'assemblea in seduta straordinaria e l'approvazione del budget potranno essere assunte previa esplicita preventiva espressione/autorizzazione degli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 4.-----
11. Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ha diritto di veto da esercitarsi in Assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione dei punti precedenti, sulle materie che lo riguardano con riferimento ai servizi affidati di competenza del proprio territorio, e più esattamente: 1) modifiche del proprio contratto di servizio; 2) modifiche della carta dei servizi per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 3) modifiche delle tariffe/corrispettivi; 4) modifiche all'eventuale voto di lista per la designazione dei componenti degli organi societari; 5) operazioni di investimento, disinvestimento, patrimoniali che riguardano beni o attività prettamente riconducibili al singolo Comune socio salvo che si tratti di decisione connessa all'esercizio di impianti comuni a servizio della generalità dei soci.-----
12. l'assemblea dei soci, vigila sullo stato economico e finanziario della società, al fine di imputare il risultato d'esercizio nei termini di cui al successivo art. 23.-----
13. Gli Enti Locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.-----
14. L'esecuzione degli atti di cui ai commi 5-6 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.-----

15. L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.-----

Art. 15 (Consiglio di Amministrazione - numero di consiglieri)-----

1. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse quelle che per legge e dal presente statuto sono riservate all'assemblea.-----

2. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

3. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, sulla base delle motivazioni di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, l'organo amministrativo potrà essere composto da nr. 3 o da nr. 5 consiglieri. ---

4. I soci di minoranza, in caso di organo collegiale composto da tre membri, hanno diritto alla nomina di un amministratore da individuarsi mediante votazione, riservata ai soli soci di minoranza, unanime ovvero mediante ricorso al voto di lista.-----

Il diritto di cui sopra, nel caso di organo collegiale composto da cinque membri, si estende a due componenti qualora la misura della partecipazione complessiva dei soci di minoranza sia superiore al 35% con la medesima votazione di cui al comma precedente.-----

5. L'assemblea dei soci può nominare un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.-----

6. L'Assemblea può nominare un Amministratore unico, anche non socio, al posto del Consiglio di Amministrazione. La durata della carica dell'Amministratore Unico è determinata dall'Assemblea entro i limiti di legge.-----

7. All'Amministratore Unico, anche non socio, competono tutti poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.-----

8. E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel rispetto delle medesime modalità previste per l'assemblea.-----

9. La nomina dell'eventuale consiglio di amministrazione è effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato.-----

Art. 16 (Durata in carica)-----

1. Gli Amministratori restano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea dei soci, ma comunque non superiore alla data di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio rife-

rito al terzo esercizio dall'assunzione della carica. Si applica comunque la l. 444/1994 per la durata della carica e relativi effetti. -----

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati resteranno in carica solo fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro 45 giorni dalla cessazione al fine della sostituzione degli amministratori cessati.-----

3. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, s'intendono dimissionari tutti gli altri membri del Consiglio medesimo e si procede ai sensi dell'articolo 2386, ultimo comma del C.C.-----

4. In sede di assunzione del mandato di amministratore ovvero di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato o di amministratore unico, le verifiche previste dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali e quindi da effettuarsi, ai sensi del d.lgs. 39/2013, sono sviluppate dal responsabile della prevenzione della corruzione della società.-----

Art. 17 (Attribuzioni dell'organo di amministrazione)-----

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, all'Amministratore Delegato, spetta la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.-----

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre le seguenti deleghe gestionali dirette:-----

- raccordo istituzionale con gli Enti Soci;-----
- cura delle relazioni esterne;-----
- sorveglianza dell'attività sociale e del responsabile controllo interno (audit interno).-----

3. Il Consiglio può delegare, e revocare, parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, all'Amministratore Delegato ovvero a procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, precisandone il mandato. Non possono essere delegate le attribuzioni che per legge devono essere esercitate dal Consiglio di Amministrazione.-----

4. L'organo Amministrativo è investito dei poteri sui secondari atti di amministrazione ordinaria. In esecuzione degli approvati strumenti programmatici di cui al precedente Art. 14 comma 5 e 6 esso recupera i pieni poteri sia sugli atti di straordinaria amministrazione sia sui principali atti di ordinaria amministrazione. In tal senso esso è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione di quanto espressamente riservato per legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci.-----

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con

la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

6. L'organo Amministrativo, in coerenza con quanto previsto nel precedente comma 4 ha competenza esclusiva non delegabile nelle seguenti materie:-----

a) in conformità con gli orientamenti preventivamente espressi dall'Organo di Controllo Analogo Congiunto:-----

- redazione dello schema di budget (e dell'eventuale piano risanamento) di cui all'art. 22, comma 2;-----

- presentazione ai soci, per il tramite dell'Organo di cui all'Art. 21, di tutti i documenti utili e necessari al fine della preventiva autorizzazione prevista dall'Art. 14 e Art. 22 e in ogni caso riconducibili all'emanazione degli indirizzi di cui all'Art. 4 comma 4;-----

b) redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame del Collegio Sindacale, almeno trenta giorni prima del termine per l'approvazione da parte dell'Assemblea.-----

7. L'organo amministrativo applicherà alle eventuali società controllate gli indirizzi ricevuti in materia di controllo analogo, a sua volta ricevuti dagli enti soci di questa società per il tramite dell'assemblea dei soci stessi. In tali ipotesi questa società estenderà il controllo analogo nell'architettura e contenuto concretamente richiamato nel presente statuto, a favore dei propri soci, a dette controllate.-----

8. In presenza di un bilancio consuntivo in perdita o di un bilancio di previsione in perdita o di indicatori complessivi di rischio da default, come definiti dell'organo amministrativo, il cui rating risulti elevato, sussiste l'obbligo in capo allo stesso organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre all'organismo di controllo analogo ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere e relativi responsabili, per recuperare una situazione di equilibrio economica-finanziaria entro tre esercizi dal primo di detto piano. -----

9. Spetta all'organo amministrativo, nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'assemblea dei soci, valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da default, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di

condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.-----

10. L'organo amministrativo adotta specifici programmi di valutazione del rischio da default (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo della società quale sezione della relazione della gestione di cui all'articolo 2428 rubricato Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminare le cause.-----

11. L'organo amministrativo attua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto in detto regolamento; in caso di mancata adozione dei suddetti regolamenti si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.-----

12. L'organo amministrativo, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando una variazione relativa meno che proporzionale con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa, imposte comprese. La somma di tali costi ed i relativi rapporti sarà esplicitata nel bilancio di previsione e nel progetto di bilancio consuntivo. In ogni modo lo scostamento relativo riferito a due esercizi consecutivi della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati, risulterà sempre inferiore alla variazione relativa del valore della produzione. In ogni modo gli obiettivi sopraccitati non raggiunti in un esercizio dovranno essere raggiunti di triennio in triennio.-----

13. Per dare luogo all'attività non protetta (senza alcuna eccezione), spetta all'organo amministrativo preventivamente sottoporre all'organismo deputato al controllo analogo (Art 21), (eventualmente anche in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successivo assestamento o del progetto di bilancio consuntivo) una relazione tecnica-economica circa: 1) la sussistenza delle previsioni statutarie; 2) le economie di scala perseguibili; 3) la non alterazione dell'equilibrio economico-finanziario; 4) la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali; 5) i destinatari del contratto e la durata del rapporto; 6) gli investimenti e connesse fonti finanziarie di copertura; i costi, ricavi e margini previsti; 7) le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali; 8) le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta. Sarà

approntato un apposito report annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo. La maggior parte dell'attività della società, o comunque una parte significativamente consistente, è svolta con le risorse interne.-----

14. L'organo amministrativo estende il controllo analogo alle proprie controllate in coerenza con il presente Statuto e Patti Parasociali/convenzioni integrativi.-----

15. Eventuali contratti di rete d'impresa saranno preventivamente sottoposti all'organismo di controllo analogo, con allegata la relazione esplicativa in simmetria informativa con quanto previsto per l'attività protetta.-----

16. Spetta all'organo amministrativo la nomina e la revoca del Direttore e di eventuali Dirigenti.-----

Art. 18 (Convocazione del Consiglio)-----

1. Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Società, sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale ovvero dall'Amministratore Delegato.-----

2. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente con lettera raccomandata - ovvero a mezzo telegramma o fax - da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.-----

Art. 19 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)-----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----

3. A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali anche in presenza di Amministratore Unico.-----

Art. 20 (Compensi e rimborsi spese)-----

1. Ai sensi di legge speciale all'organo amministrativo spetta un rimborso per le missioni sviluppate nello svolgimento del proprio ufficio, nonché un compenso fisso ed una eventuale quota variabile. Quest'ultima, da riferirsi a specifici obiettivi, potrà essere corrisposta anche in forma di partecipazione agli utili da predeterminarsi sulla base degli indirizzi dei Consigli comunali degli enti locali soci per il tramite dell'Assemblea.-----

2. Il compenso variabile è calcolato sul risultato ante imposte e non potrà mai porre in perdita la società ed è erogato dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo al quale esso si riferisce in via premiale.-----

Sussiste il divieto di corrispondere per ogni amministratore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fi-

ne mandato. -----

Art. 21 (Controllo analogo)-----

1. Oltre a quanto disciplinato dal presente Statuto, i singoli Enti locali soci esercitano poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione delle attività e servizi affidati ed effettuati nel loro territorio ovvero sulla gestione della Società, anche mediante la partecipazione in un Organo di Controllo Analogo nel quale trovano rappresentanza e composto dai medesimi soggetti costituenti l'Assemblea dei soci o loro delegati.-----

2. All'Organo di Controllo Analogo sono attribuiti poteri propulsivi, di controllo e di verifica sulle attività della Società e sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione secondo le competenze ad esso assegnate:-----

- dal Regolamento di cui all'Art. 7 comma 2 ;-----

- da appositi patti parasociali ovvero specifiche convenzioni intercomunali tra i soci, stipulate ai sensi dell'Art. 30 del T.U.E.L..-----

3. In particolare l'Organo di Controllo Analogo:-----

a. elabora proposte di indirizzi e formula indicazioni e orientamenti al fine della successiva predisposizione degli atti indicati dall'Art. 17 comma 6 lett. a);-----

b. effettua la verifica del report al 30/06 ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti;-----

c. presenta ai Comuni Soci, l'idonea documentazione ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi annuali espressi ai sensi dell'Art. 4 comma 4, nell'ambito di un sistema integrato di programmazione e controllo.-----

Art. 22 (Programmazione economica-finanziaria)-----

1. Al fine della definizione degli indirizzi e degli obiettivi da parte degli enti soci, l'Organo Amministrativo, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta lo schema del budget economico e finanziario nonché tutti i documenti necessari e utili all'emanazione degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4. -----

2. Il Budget dovrà essere redatto in conformità con le prescrizioni del Regolamento di cui all'art. 7, comma 2 e di eventuali integrazioni definite in sede di convenzione e/o patti parasociali tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 21 comma 2 o comunque richieste dall'Organo per il Controllo Analogo.-----

3. Al fine dell'attuazione da parte dell'Organo Amministrativo delle Società, in caso di partecipazione totalitaria il Budget sarà oggetto di formale approvazione da parte del socio mentre in caso di partecipazione di controllo non totalitaria l'approvazione è attribuita all'assemblea dei soci secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 5. -----

Art. 23 (Bilancio e ripartizione risultato d'esercizio)-----

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio, che dev'essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a centottanta giorni nei casi ed

alle condizioni previsti dalla legge. -----

3. Salvo diversa delibera dell'assemblea, gli utili netti risultanti dal bilancio dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 2430 del codice civile e gli eventuali altri accantonamenti deliberati dall'assemblea, saranno imputati a riserva straordinaria.-----

4. Il risultato economico, al netto degli accantonamenti di cui al precedente comma, deve risultare da idonea contabilità sezionale in grado di rappresentare l'andamento economico/finanziario dei singoli servizi affidati e gestiti ovvero dei ricavi di cui all'art. 5 comma 3 (ricavi non protetti di libero mercato).-----

Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento generalizzato di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale da approvarsi con le stesse procedure e competenze del Budget (in sostituzione di detto bilancio), dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle proprie attività entro il terzo esercizio a partire da quello nel quale è rilevata la perdita di esercizio. -----

Art. 24 (Collegio sindacale)-----

1. Il Collegio Sindacale, che esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile, è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti in possesso dei prescritti specifici requisiti professionali in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato.-----

2. L'organismo di vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Detto organismo può essere collegiale o monocratico. -----

3. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza soluzione di continuità per una sola volta.-----

4. Il Collegio Sindacale può radunarsi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi, purché nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea.-----

5. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.-----

6. In sede di assunzione del mandato dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale e del revisore contabile, le verifiche da effettuarsi ai sensi delle leggi ordinarie e delle leggi speciali e quindi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 sono sviluppate dal responsabile della prevenzione della corruzione della società. -----

7. I soci di minoranza hanno diritto alla nomina di un componente effettivo da individuarsi mediante votazione, riservata ai soli soci di minoranza, unanime ovvero mediante ricorso al voto di lista.-----

8. Si applica comunque la L. 444/1994 per la durata della cari-

ca e relativi effetti.-----

Art. 25 Recesso-----

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge (Art. 2437), se non hanno concorso: -----

- a) al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;-----
- b) alla fusione o scissione della società; -----
- c) alla revoca dello stato di liquidazione; -----
- d) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci; -----
- e) all'aumento di capitale mediante ingresso di nuovi soci. -----

2. Il Socio che non avendo in corso l'affidamento alla Società della gestione di servizi di cui all'oggetto sociale, ha diritto di recesso.-----

3. Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio può dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo rispetto all'approvato regolamento o convenzioni.-----

Art. 26 (Scioglimento)-----

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione con salvezza delle prescrizioni di legge imperative.-----

2. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.-----

Art. 27 (Foro competenze)-----

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società ed i soci, fra di essi e con i componenti gli organi sociali, foro eletto in via esclusiva è quello di Milano, fatte salve le ipotesi in cui la legge stabilisce competenze inderogabili.-----

Art. 28 (Rinvio)-----

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.-----


Eventuali clausole dello Statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.-----

F.to: PIERO BONASEGALE -----

FABIO ALESI -----

FABIO ALESI -----

GIAMPAOLO COLLI notaio - sigillo -----



ALLEGATO # B " AL NUMERO 174336/2305 DI REPERTORIO

MEZZI DI NAVIGLI AMBIENTE CHE PASSANO IN AMAGA COMPENSIVO DI QUELLI IN LEASING				
	Titolo di possesso	data imm.	Targa	cabinato
	NAVIGLI AMBIENTE	1998	AC05209	RIMORCHIO
	NAVIGLI AMBIENTE	2001	ABD926	KOMATSU WA 95
	NAVIGLI AMBIENTE	2006	AD67922	RIMORCHIO
	NAVIGLI AMBIENTE	2006	AD99343	RIMORCHIO
	NAVIGLI AMBIENTE	2008	AGS668	RAVO 540
X	MONTE PASCHI	2017	AKP571	RAVO 540
	NAVIGLI AMBIENTE	2005	CW822RL	STRALIS
	NAVIGLI AMBIENTE	2006	CX259ZG	IVECO 35
	NAVIGLI AMBIENTE	2006	CZ013RR	IVECO 100
	NAVIGLI AMBIENTE	2006	DA511HT	PIAGGIO BENZINA
	NAVIGLI AMBIENTE	2006	DC315PJ	IVECO STRALIS
	NAVIGLI AMBIENTE	2006	DC316PJ	IVECO STRALIS
	NAVIGLI AMBIENTE	2004	DK268LR	MERCEDES
	NAVIGLI AMBIENTE	2008	DN753BV	IVECO 120E18
	NAVIGLI AMBIENTE	2008	FW959CH	RAVO 560
	NAVIGLI AMBIENTE	2008	DP053ST	FIAT PUNTO
	NAVIGLI AMBIENTE	2008	DP051ST	FIAT PUNTO
	NAVIGLI AMBIENTE	2008	DR391TS	RENAULT MASCOTT
	NAVIGLI AMBIENTE	2001	DR701GR	IVECO MH 440E35
	NAVIGLI AMBIENTE	2010	DZ694BA	IVECO 35
	NAVIGLI AMBIENTE	2010	DZ696BA	IVECO 35
	NAVIGLI AMBIENTE	2010	ED362PX	FIAT FIORINO
	NAVIGLI AMBIENTE	2010	ED852JW	FIAT PUNTO
	NAVIGLI AMBIENTE	2012	EL096NV	PIAGGIO MAXXI D
	NAVIGLI AMBIENTE	2012	EL097NV	PIAGGIO MAXXI D
	NAVIGLI AMBIENTE	2012	EL742NV	IVECO 120
	NAVIGLI AMBIENTE	2013	EP982RL	IVECO 35
	NAVIGLI AMBIENTE	2011	EK821EH	IVECO 35
	NAVIGLI AMBIENTE	2011	EK822EH	IVECO 35
	NAVIGLI AMBIENTE	2001	EZ194SZ	IVECO CURSOR
	NAVIGLI AMBIENTE	2016	FF106TR	PIAGGIO BENZINA
	NAVIGLI AMBIENTE	2016	FF107TR	PIAGGIO BENZINA
X	IVECO CAPITAL	2017	FL270RF	IVECO 35
X	MPS LEASING	2017	FL540RF	PIAGGIO PORTER
X	MPS LEASING	2018	FR014FF	IVECO 2Y35
X	MPS LEASING	2018	FR015FF	IVECO 35
X	MPS LEASING	2018	FR944FF	IVECO 120 EL
	NAVIGLI AMBIENTE	2009	ZA219WV	RENAULT 34
	NAVIGLI AMBIENTE	2009	ZA221WV	RENAULT 35
	NAVIGLI AMBIENTE	2009	ZA224WV	RENAULT 35
X	VEICOLI IN LEASING			

oscuramento firme autografe



Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati
muniti delle prescritte firme, in carta libera per gli
usi consentiti. **Abbiategrosso, 21 DICEMBRE 2019**

oscuramento firme autografe



N. PRA/543697/2019/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 23/12/2019

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 11487760156
DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

SIGLA PROVINCIA E N. REA: MI-1510253

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) A16 FUSIONI | DT.ATTO: 21/12/2019 |
| 2) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) | DT.ATTO: 21/12/2019 |
| 3) A99 ALTRI ATTI | DT.ATTO: 21/12/2019 |
| 4) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI | DT.ATTO: 21/12/2019 |

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1	COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 RIQ 08	VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
S2 RIQ 11	FUSIONE
S2 RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2 RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2 RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S RIQ 03	ELENCO SOCI

DATA DOMANDA: 21/12/2019 PERVENUTA IL: 21/12/2019 DATA PROTOCOLLO: 23/12/2019

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CLLGPL50S27L319U-COLLI GIAMPAOLO-GCOLLI@N

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by GIANFRANCESCO VANZELLI
Date: 2019.12.23 08:12:45 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. MILANO MONZA BRIANZA LODI

OCCHIO ALLE TRUFFE!

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

www.agcm.it/pubblicazioni



MIRIPRA



0005436972019



N. PRA/543697/2019/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 23/12/2019

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTI	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	23/12/2019 08:05:21

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLO AUTOMATICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONSERVATORE GIANFRANCESCO VANZELLI

Data e ora di protocollo: 23/12/2019 08:05:21

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 23/12/2019 08:05:22

OCCHIO ALLE TRUFFE!

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

www.agcm.it/pubblicazioni



MIRIPRA



0005436972019



N. PRA/543662/2019/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 23/12/2019

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
NAVIGLI AMBIENTE S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 05130500969
DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

SIGLA PROVINCIA E N. REA: MI-1799781

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A16 FUSIONI DT.ATTO: 21/12/2019
- 2) A14 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DT.ATTO: 21/12/2019

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S3	RIQ 06	ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
S3	RIQ 08	IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA' DI CUI SI CHIEDE LA CANC.
S3	RIQ A	SCIOGLIMENTO LIQUID. CANC. SOCIETA' CONSORZIO G.E.I.E.

DATA DOMANDA: 21/12/2019 PERVENUTA IL: 21/12/2019 DATA PROTOCOLLO: 23/12/2019

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CLLGPL50S27L319U-COLLI GIAMPAOLO-GCOLLI@N

Stroni di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by GIANFRANCESCO VANZELLI
Date: 2019.12.23 08:11:53 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. MILANO MONZA BRIANZA LODI

OCCHIO ALLE TRUFFE!

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

www.agcm.it/pubblicazioni



MIRIPRA



0005436622019



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

 registroimprese.it
dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/543662/2019/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 23/12/2019

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	23/12/2019 08:03:47

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLO AUTOMATICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONSERVATORE GIANFRANCESCO VANZELLI

Data e ora di protocollo: 23/12/2019 08:03:47

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 23/12/2019 08:03:48

OCCHIO ALLE TRUFFE!

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

www.agcm.it/pubblicazioni



MIRIPRA



0005436622019



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO, ANCHE ANALOGO, SULLE
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI ABBIATEGRASSO**

SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Tipologie e modalita' di controllo.....	3
Art. 3 – La funzione di indirizzo e controllo preventivo.....	5
Art. 4 – Il Budget.....	5
Art. 5 – Il Controllo Concomitante.....	7
Art. 6 – Il Controllo a consuntivo.....	8
Art. 7 – Lo Statuto.....	9
Art. 8 – Il potere di nomina degli amministratori delle società partecipate.....	9
Art. 9– Il potere di nomina degli organi di controllo delle società partecipate.....	10
Art. 10 – Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Abbiategrasso.....	10
Art. 11 – Controllo Analogo.....	11
Art. 12 – Servizio Rapporti con Organismi Partecipati.....	12

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le società controllate dal Comune di Abbiategrasso in maniera diretta o indiretta, così come costituite e operanti alla data di approvazione del presente documento ovvero di futuro controllo al fine di dare concreta attuazione alle seguenti forme di programmazione e controllo:

- 1) Programmazione ai sensi Art 42, comma 2, lettera g) del D.LGS 267/2000;
- 2) Controllo ai sensi dell'art. 147 quater del D.LGS 267/2000;
- 3) Controllo analogo previsto da:
 - Art. 5 e 192 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50
 - D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento agli Art. 2 comma 1 lettera c), Art. 4 , Art. 11 e 16.
 - Linee guida ANAC nr. 7, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 approvate dal Consiglio dell'ANAC in data 15/02/2017, pubblicate in Gazzetta Ufficiale nr. 61 del 14/03/2017.

In merito alle società partecipate di cui il Comune di Abbiategrasso non detiene il controllo, il regolamento intende rappresentare le prescrizioni di riferimento al fine dell'attuazione dei medesimi controlli previsti per le società controllate, in quanto è auspicabile che sia in tal senso applicato.

In caso di società controllate in cui vi sia una pluralità di soci di minoranza, lo Statuto dovrà prevedere l'esplicita applicazione da parte di tutti gli enti soci del presente regolamento quale presupposto ai fini dell'effettivo esercizio di controllo analogo.

Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi aventi contenuti afferenti alla partecipazione del Comune nelle Società regolate dal diritto societario; ogni scostamento rispetto a tali indirizzi è motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono a scostarsi e al perseguimento dell'interesse pubblico e della salvaguardia del patrimonio delle società. Esse costituiscono altresì gli indirizzi cui devono attenersi i rappresentanti del Comune sia a livello politico, sia a livello gestionale nello svolgimento delle proprie prerogative all'interno di tali società.

Art. 2 – Tipologie e modalità di controllo

Con il presente regolamento si intende perseguire l'obiettivo di delineare un quadro chiaro ed analitico ai fini di un'effettiva gestione e controllo delle partecipazioni societarie e relative attività gestite.

Le tipologie di controllo si suddividono in:

- a) controllo societario, intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina

degli amministratori e degli organi di controllo e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

- b) controllo economico/finanziario che si esercita attraverso il monitoraggio ex ante orientato all'analisi del programma annuale/pluriennale e del budget, concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget ed infine ex post attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio;
- c) controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione.

e attuate con le seguenti scadenze temporali:

- d) *a preventivo* (ex ante) orientato all'analisi ed approvazione di atti di indirizzo vincolanti e autorizzatori per le Società nonché di obiettivi specifici da prevedersi nei fondamentali atti di programmazione;
- e) *concomitante* esercitato attraverso l'analisi di report e relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione;
- f) *a consuntivo* attraverso l'analisi dei risultati raggiunti nonché la verifica della conformità dell'azione Societaria rispetto ai documenti di indirizzo e programmazione a tal fine adottati dall'ente.

Le Società dovranno adottare ogni misura utile al fine di garantire e gestire con il Comune Socio:

- la creazione e l'aggiornamento di un sistema informativo finalizzato a rilevare ed esaminare:
 - a. i rapporti finanziari tra ente proprietario e società;
 - b. la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
 - c. i contratti di servizio;
 - d. la qualità di servizi ed il rispetto degli standard qualitativi definiti nei contratti e nella carte dei servizi;
 - e. il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - f. la definizione ed il rispetto di condivisi criteri di ribaltamento dei costi totali di funzionamento sui singoli servizi pubblici gestiti e sulle singole attività contendibili;
 - g. il rispetto dei vincoli in materia di personale e collaborazioni e delle norme che disciplinano le procedure di assunzione;
 - h. il rispetto della normativa in materia di "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - i. la verifica del rispetto della normativa in materia di società pubbliche partecipate;
- la definizione puntuale di un sistema di monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate che consenta:
 - a. l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati anche mediante l'utilizzo di parametri qualitativi e quantitativi;

- b. l'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- c. l'organizzazione dei risultati complessivi dell'ente locale e delle società partecipate mediante la progressiva creazione di uno strumento operativo di bilancio consolidato redatto secondo principi di competenza economica e nei limiti della sua obbligatorietà.

La creazione e implementazione del sistema informativo coinvolge anche i Servizi Comunali titolari dei servizi affidati alle società partecipate, i quali intervengono in maniera attiva alla realizzazione delle prescrizioni del presente regolamento anche su indicazione e sollecitazione del Servizio di cui al successivo art. 12.

Art. 3 - La funzione di indirizzo e controllo preventivo

Il Consiglio Comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, esercita i propri poteri sulle attività delle società direttamente o indirettamente partecipate adottando proprie deliberazioni secondo le competenze attribuite dalle legge o dal presente Regolamento.

In particolare il Consiglio Comunale:

1. sulla base dello schema di Budget di cui al successivo art. 4, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune, interviene a definire gli indirizzi e gli obiettivi gestionali e di rilevanza strategica di riferimento per le proprie Società ;
2. adotta proprie deliberazioni, ogni qual volta lo Statuto di dette Società preveda l'esplicita preventiva espressione/autorizzazione dell'ente locale socio;
3. definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Società partecipate;
4. ha facoltà di intervenire in merito alla gestione delle Società, chiedendo espresse relazioni e istanze su argomenti specifici, ritenuti di utilità.

Gli indirizzi e gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale, costituiranno espresso mandato e delega al Sindaco per l'attuazione degli stessi.

Art. 4 - Il Budget

Al fine della definizione degli indirizzi e degli obiettivi da parte del Consiglio Comunale, l'Organo Amministrativo delle Società controllate, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta lo schema del budget economico e finanziario nonché tutti i documenti necessari e utili all'emanazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Lo schema del Budget dovrà contenere:

- 1) Un prospetto annuale e pluriennale in grado di mettere in evidenza i valori economici patrimoniali e finanziari con particolare riferimento:
 - a) alle previsioni dei costi e dei ricavi di gestione e la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Cod. Civ.;

- b) all'indicazione dei costi capitalizzati;
- c) agli importi degli investimenti previsti, le relative modalità di finanziamento e gli impatti sul Bilancio;
- d) alla tabella analitica del costo del personale;
- e) al prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- f) relazione tecnica-economica illustrativa dell'attività non protetta contenente:
 - la sussistenza delle previsioni statutarie;
 - le economie di scala perseguibili;
 - la non alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
 - la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali;
 - i destinatari del contratto e la durata del rapporto;
 - gli investimenti e connesse fonti finanziarie di copertura;
 - i costi, ricavi e margini previsti;
 - le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali;
 - le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta.

Relativamente ai dati di cui al punto a), il prospetto dovrà indicare, al fine di un raffronto, anche i dati dell'esercizio in corso e i dati dell'ultimo Bilancio approvato; il medesimo prospetto dovrà altresì esser dettagliato per centri di costo rappresentativi dei servizi/attività affidate o comunque gestite.

- 2) Una relazione programmatica annuale e triennale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale, in grado di rappresentare:
 - a) il piano industriale illustrante le linee di sviluppo delle diverse attività/servizi;
 - b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nella singola annualità e le relative modalità di finanziamento (Piano degli investimenti);
 - c) le politiche della gestione finanziaria con indicazione di eventuale ricorso al credito;
 - d) la programmazione in materia di assunzioni di personale (Piano occupazionale), anche tramite lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile, e le politiche retributive anche con riferimento alla contrattazione di livello aziendale;
 - e) la previsione di cessioni/affitti di rami di azienda;
 - f) l'acquisto e alienazione di beni immobili patrimoniali;
 - g) le concessioni di garanzie di qualsiasi genere a favore di terzi;
 - h) ogni operazione di natura straordinaria non rilevabili dai precedenti punti;
 - i) un quadro prospettico illustrativo dell'andamento degli indicatori di crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2 del D.Lgs 175/2016.

Al fine dell'attuazione da parte dell'Organo Amministrativo delle Società, in caso di partecipazione totalitaria, il Budget sarà oggetto di formale approvazione da parte del Consiglio Comunale mentre in caso di partecipazione di controllo non totalitaria

l'approvazione sarà attribuita all'Assemblea dei Soci o all'Organismo deputato al Controllo Analogo di cui al successivo art. 11.

Qualora gli indicatori complessivi di rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6, c. 2 e art. 14, c. 2 del D.Lgs 175/2016 segnalino una situazione di crisi aziendale l'Organo Amministrativo convertirà il Budget in Piano di risanamento.

Art. 5 – Il Controllo Concomitante

Il Controllo concomitante nelle società controllate è esercitato attraverso l'analisi di report e relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione.

A tal fine l'Organo Amministrativo delle società presenta all'Organismo deputato al controllo analogo di cui all'art. 11 rendiconti periodici del controllo di gestione (report) completi di una relazione dettagliata e motivata sugli scostamenti eventuali rispetto al budget annuale evidenziando nel contempo le possibili strategie necessarie al contenimento degli effetti degli scostamenti stessi.

Il Report, redatto almeno con riferimento al 30/06 e presentato entro 45 giorni dal termine del periodo di riferimento, contiene:

- il conto economico del periodo di riferimento redatto ai sensi dell'art. 2423 ter cod. civ, raffrontato con il budget e accompagnato da una proiezione di evoluzione della gestione su base annua e della previsione di risultato di esercizio.
- una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento nonché indicatori in grado di monitorare l'andamento della gestione e dell'attuazione degli indirizzi e/o obiettivi.
- la situazione finanziaria del semestre di riferimento con l'evidenziazione analitica dei rapporti debiti/crediti esistenti nei confronti dei Soci e di terzi (banche, ecc.).
- l'indicazione della sussistenza o meno di gravi situazioni economiche e finanziarie tali da determinare situazione di crisi aziendale, anche con riferimento agli indicatori di cui all'art 14, comma 2 del D.Lgs 175/2016;
- per quanto attiene all'attività non protetta, si dovranno riportare i dati relativi alla relazione di cui all'Art. 4 comma 1 punto f), al fine del monitoraggio degli stessi.

L'Organismo deputato al controllo analogo verifica, sulla base delle risultanze del Report acquisito, lo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali assegnati e dell'andamento della gestione economica – finanziaria della Società.

Qualora, dall'esito di tale verifica emerga che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo la gestione in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi assegnati ovvero attui una serie di comportamenti in grado di compromettere la sussistenza del controllo analogo da parte dell'ente socio, l'organismo deputato al controllo analogo adotta gli opportuni provvedimenti al fine di ricondurre la gestione in conformità agli indirizzi e agli obiettivi .

Di tale verifica è redatto verbale da trasmettersi agli enti locali soci con indicazione degli interventi correttivi adottati.

L'Organo Amministrativo delle Società controllate che in corso d'esercizio, si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel Budget, deve adottare senza indugio apposita motivata delibera al fine della sottoposizione all'organismo di controllo analogo, anche congiunto, di cui al successivo art. 11, per le valutazioni di merito e successivi adempimenti consequenziali.

Il Controllo concomitante è esercitato anche mediante:

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- la possibilità di fornire, in corso di esercizio, indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
- controlli ispettivi;
- il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;
- customer satisfaction gestite direttamente dal Comune Socio;
- l'invio preventivo al Servizio di cui al successivo Art. 12 dell'avviso di convocazione delle sedute dell'organo Amministrativo, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno.
- l'invio al Servizio di cui al successivo Art. 12 di tutti i verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In caso di Amministratore Unico, lo stesso dovrà redigere e raccogliere in idoneo registro tutti gli atti di propria competenza, inviando gli stessi con periodicità mensile al Comune di Abbiategrasso.
- l'accesso ai documenti ed alle informazioni utili all'espletamento di tutte le prescrizioni previste dal presente Regolamento, dagli Statuti e da Patti Parasociali al fine dell'effettivo esercizio "istituzionale" del controllo analogo anche congiunto.

Art. 6 – Il Controllo a consuntivo

Il Controllo a consuntivo è esercitato attraverso l'analisi dei risultati raggiunti nonché la verifica della conformità dell'azione Societaria rispetto ai documenti di indirizzo e programmazione a tal fine adottati dall'ente.

In sede di approvazione del Rendiconto del Comune il Consiglio Comunale, verifica il rispetto degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi.

A tal fine l'Organismo di Controllo Analogo presenta entro il 28/02 al servizio di cui al successivo Art. 12 idonea documentazione.

Le Società controllate provvedono a trasmettere all'Ente il Bilancio d'esercizio corredato dai documenti previsti dalla normativa, entro 7 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci al fine dell'approvazione del Bilancio Consolidato da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 151 comma 8 del D.LGS. 267/2000, secondo le decorrenze temporali per questo previste dalla normativa.

Le Società controllate integrano il proprio Bilancio con schemi e relazioni che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, dettagliati per centri di costo rappresentativi dei servizi/attività affidate o comunque gestite, nonché predispongono

rielaborazioni extracontabili dei dati dei bilanci d'esercizio al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune, nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale indicando, al fine di un raffronto, anche i dati del Bilancio dell'esercizio precedente e del Budget dell'esercizio a cui fa riferimento il Bilancio d'esercizio.

Art. 7 - Lo Statuto

Lo Statuto delle Società direttamente o indirettamente partecipate, oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale anche in caso di modificazioni successive, dovrà recepire, in armonia con la prevalente normativa civilistica, tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente in materia di Società a partecipazione pubblica; in particolare dovrà contenere le condizioni necessarie per procedere all'affidamento *in house* e permettere il successivo esercizio del controllo analogo.

Nel caso di Società partecipata da una pluralità di soci pubblici, anch'essi affidatari diretti di servizi, lo Statuto deve prevedere disposizioni che riconoscano a ciascun socio pubblico affidatario un reale potere di intervento sull'azione societaria idoneo a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri enti pubblici soci, sia effettivamente in grado di controllare e orientare l'attività della società partecipata anche individuando le operazioni societarie oggetto di approvazione assembleare all'unanimità ovvero che sono oggetto di particolari limiti operativi da applicarsi nei confronti dell'Organo Amministrativo.

Art. 8 - Il potere di nomina degli amministratori delle società partecipate

La designazione degli amministratori delle Società direttamente partecipate dal Comune di Abbiategrasso, nei casi in cui gli statuti e/o i patti parasociali delle stesse attribuiscono facoltà di rappresentanza al Comune di Abbiategrasso, è di competenza del Sindaco che si uniformerà agli indirizzi e alle procedure previsti dagli artt. 42, comma 2, lettera m), 49 e 50 del D.Lgs 267/2000; l'assemblea dei soci procederà a formalizzare la nomina del soggetto designato nell'ambito dei meccanismi di rappresentanza garantiti al fine della sussistenza del controllo analogo congiunto.

La designazione, previa valutazione motivata, dovrà avvenire nell'ambito dei nominativi presenti in specifico albo di candidati a tal fine costituito mediante pubblicazione di avviso pubblico aperto a tutti gli interessati.

Fermo restando i medesimi indirizzi e procedure di cui sopra, la designazione degli amministratori delle Società indirettamente partecipate, nei casi in cui gli statuti e/o i patti parasociali delle stesse attribuiscono facoltà di nomina a società partecipata dal Comune e detentrica della partecipazione, devono ispirarsi ai seguenti principi:

- il Sindaco con proprio atto designa i nominativi al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della Società partecipata di 1° livello;
- L'Assemblea dei Soci della Società partecipata di 1° livello, valuterà le designazioni pervenute dai soci e darà indirizzi e poteri al Presidente del Consiglio di

Amministrazione o all'Amministratore Unico affinché intervenga nell'Assemblea dei Soci della Società Partecipata di 2° livello per deliberare la nomina.

Art. 9- Il potere di nomina degli organi di controllo delle società partecipate

Nei casi in cui gli statuti delle società direttamente partecipate attribuiscano facoltà di nomina al Comune di Abbiategrasso il Sindaco procederà alla designazione; l'Assemblea dei Soci procederà a formalizzare la nomina del soggetto designato nell'ambito dei meccanismi di rappresentanza garantiti al fine della sussistenza del controllo analogo congiunto.

Fermo restando i medesimi indirizzi e procedure di cui sopra, la designazione degli organi di controllo delle Società indirettamente partecipate, nei casi in cui gli statuti delle stesse attribuiscano facoltà di nomina a società partecipata dal Comune e detentrica della partecipazione, devono ispirarsi ai seguenti principi:

- il Sindaco, con proprio atto designa i nominativi al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della Società partecipata di 1° livello;
- L'Assemblea dei Soci della Società partecipata di 1° livello, valuterà le designazioni pervenute dai soci e darà indirizzi e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico affinché intervenga nell'Assemblea dei Soci della Società Partecipata di 2° livello per deliberare la nomina.

Art. 10 - Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Abbiategrasso

I soggetti in seguito nominati in rappresentanza o su designazione dell'Amministrazione Comunale presso Società partecipate si impegnano formalmente al rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le società a partecipazione pubblica, con specifico riferimento al D.Lgs 175/2016, del presente regolamento, dichiarando, in sede di accettazione dell'incarico, di avere preso visione di quest'ultimo e di condividerne le previsioni in relazione agli scopi che, tramite la sua applicazione, intende perseguire il Comune di Abbiategrasso.

Inoltre si impegnano, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- 1) ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni Consiliari e alle riunioni del Consiglio Comunale ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dell'organo amministrativo;
- 2) a trasmettere al Servizio Rapporti con Organismi Partecipati l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni dell'organo amministrativo, con i relativi allegati;
- 3) a trasmettere entro 15 giorni dalla riunione, al Servizio Rapporti con Organismi Partecipati i verbali delle sedute dell'assemblea dei soci e i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo;

- 4) a fornire al Servizio Rapporti con Organismi Partecipati tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici, gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto al budget approvato dall'Assemblea nonché la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale;

Qualora, sulla base della relazione ovvero di qualsiasi altro elemento idoneo, il Consiglio Comunale rilevi che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo la gestione in conformità al programma di Budget approvato e agli indirizzi di cui al presente regolamento compromettendo la sussistenza del controllo analogo da parte dell'ente socio, lo stesso Consiglio potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile (in caso di società a responsabilità limitata ex art. 2479 codice civile), l'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori, fatto salvo la produzione di idonei atti giustificativi.

Art. 11 - Controllo Analogo

Nel caso di Società partecipata da una pluralità di soci pubblici, al fine di realizzare il controllo analogo (c.d. "congiunto") deve essere garantita a ciascun ente partecipante la possibilità di attuare un'azione coordinata e congiunta, mediante opportune previsioni statutarie in combinata sottoscrizione di patti parasociali / convenzioni intercomunali diretti alla definizione di regole comuni con lo scopo di ricondurre la gestione della Società in un ambito prettamente pubblicistico e realizzare, quindi, un'effettiva e determinante influenza da parte degli enti soci sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, anche in modo svincolato dalle effettive quote di partecipazione detenute.

Nell'impossibilità di definire uno schema rigidamente predeterminato, definitivo e valido per ogni partecipazione Societaria, lo Statuto e i patti parasociali/convenzioni tra soci dovranno regolamentare le competenze, attribuzioni e modalità di funzionamento dell'esercizio del controllo analogo, da applicarsi a ogni società.

Gli organi decisionali delle società e il sistema dei controlli in questa sede definito si completa con la previsione di un "Organismo di Controllo Analogo" costituito dai medesimi soggetti che compongono l'Assemblea dei Soci o in alternativa potrà essere costituito da un distinto Organismo di Coordinamento Soci, quale diretta espressione dell'ente partecipante all'interno della società. Tale Organismo rappresenta la struttura di raccordo tra il Comune Socio e la Società; esso interviene ogni qualvolta previsto dallo Statuto/Patti Parasociali, con le attribuzioni allo stesso attribuito, a supporto dell'Organo Amministrativo e/o Assemblea dei Soci, mediante il rilascio di pareri, autorizzazioni, verbali di verifica, ecc., in relazione agli indirizzi preventivi e di controllo espressi dagli Enti partecipanti.

Il Sindaco o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa all'assemblea delle Società ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi e obiettivi formulati dal Comune di Abbiategrasso;

- interviene nell'ambito dell'organismo di controllo analogo congiunto esercitando le funzioni statutariamente previste per ogni società;
- informa tempestivamente il Consiglio Comunale degli esiti delle deliberazioni degli organismi di controllo analogo di cui è componente, anche mediante eventuale delega a terzi.

Nel caso di Società il cui capitale sia interamente detenuto dal Comune di Abbiategrasso, Socio Unico, si dovrà riservare all'Ente Locale Socio l'effettiva attuazione del c.d. "controllo analogo" nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e giurisprudenza in materia; pertanto, quanto previsto nel presente articolo costituisce compendio di principi da recepirsi nello Statuto della società previo adattamento in considerazione della partecipazione totalitaria posseduta.

Art. 12 - Servizio Rapporti con Organismi Partecipati

Il Servizio Rapporti con Organismi Partecipati è il servizio di riferimento per ogni attività e prescrizione prevista nel presente regolamento di pertinenza del Comune di Abbiategrasso ed è pertanto incaricato e autorizzato a richiedere ogni documentazione e informazione utile per proprie finalità istituzionali.

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla deliberazione “ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AMAGA S.P.A. E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETA’”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Comune di Bareggio

- Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Considerato che il sopra citato articolo prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria esprima parere in materia di: “... 3) *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.*”;
- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale “ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AMAGA S.P.A. E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETA’”;
- Visto in particolare, che l’acquisto delle quote in oggetto è consentito dall’art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, il quale espressamente prevede la possibilità di acquisire quote di partecipazione in società che prevedano lo svolgimento dell’attività di servizi o di committenza a supporto degli enti;
- Constatato che la società AMAGA S.p.A. è di una tipologia ammessa ai sensi dell’art. 3 del predetto D.Lgs. n. 175/2016, che lo Statuto della stessa è conforme ai dettami della normativa citata;
- Viste le motivazioni fornite dal Comune di Bareggio in merito alla compatibilità della scienza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Patrimonio e dal Responsabile del Settore Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione “ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AMAGA S.P.A. E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETA’”, raccomandando, come previsto dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2015, di inviare l’atto deliberativo alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21bis della Legge n. 287 del 10.10.1990.

Bareggio, 14.06.2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Massimiliano Balconi

Dott.ssa Maria Tamborini

Dott.ssa Maria Grazia Zanni

Documento firmato digitalmente

PRESIDENTE

Passiamo al punto n. 8, quello di gestione separata, quindi si tratterà solo questo punto, poi si vota questo punto e si passerà ulteriormente al n. 9 e al n. 10.

Punto n. 8, proposta 47: **"Acquisto di partecipazioni in Amaga S.p.A. e provvedimenti in ordine all'affidamento in house in favore della stessa società"**.

La parola a Beltramello, se vuole dire due parole.

ASSESSORE BELTRAMELLO

Sì. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Io ho trattazione breve cinque minuti. Chi vuole prenotarsi? Prego.

ASSESSORE BELTRAMELLO

L'ingresso in società Amaga è consequenziale per poter affidare in house i servizi che abbiamo appena trattato: igiene urbana e la gestione calore.

La società Amaga è una società a capitale interamente pubblico e più precisamente è partecipata dal Comune di Abbiategrasso per 80.000 azioni, pari al 98,54 per cento del capitale, dal Comune di Motta Visconti per 1.145 azioni, pari all'1,41 per cento del

capitale sociale e da Vermezzo con Zelo con 43 quote, pari allo 0,05 per cento del capitale. Ricordo che la società non risulta quotata in mercati regolamentati.

Per poter affidare il servizio in house providing di igiene urbana e supporto gestione TARI e quella della gestione energia è necessario essere soci della società affidataria. Questa delibera ha la finalità di autorizzare l'acquisizione di una parte di quota (quote societarie), che nel caso specifico vengono cedute dal pacchetto azionario detenuto dal Comune di Abbiategrasso.

Come meglio dettagliato nella delibera in discussione, si evince che il Comune di Bareggio acquisirà 708 quote, pari allo 0,87 per cento del totale del capitale azionario, per un valore complessivo di 39.958,85 euro.

Tale operazione assume certamente un carattere strategico per il Comune di Bareggio, in quanto darà la possibilità all'ente di usufruire dei molteplici servizi che la società Amaga S.p.A. svolge per conto dei Comuni soci.

Questo è tutto. Posso solo aggiungere che l'8 giugno il Consiglio comunale di Motta Visconti ha deliberato la non prelazione sulla cessione di quote di Abbiategrasso e il 10 giugno il Comune di Vermezzo con Zelo anche loro hanno deliberato la non prelazione sulle quote di cessione di Abbiategrasso. Quindi, a tutti gli effetti, Bareggio ha la facoltà di acquistare le 708 quote azionarie. Questo ci permette di entrare nell'azienda. In allegato a questa delibera vanno approvati... Con l'approvazione di questa delibera si approva anche lo Statuto della società e il

Regolamento per il controllo analogo del Comune di Abbiategrasso, che è quello che regola l'organo di controllo, congiunto e anche analogo.

Io ho terminato, Presidente.

PRESIDENTE

Bene. Abbiamo già un prenotato.

La parola a Flavio Ravasi. Prego, Ravasi.

FLAVIO RAVASI

Grazie. Semplicemente una domanda. Volevo capire come si è arrivati al numero di acquisto di 708 quote, se si è partiti dalla cifra che il Comune aveva stanziato, 40.000 euro, o se vi era stata una sorta di trattativa per cui Amaga era disposta a cedere quel numero preciso di quote.

In secondo luogo, la valutazione, come si è arrivati alla valutazione per la cifra di quelle 708 quote.

Grazie.

ASSESSORE BELTRAMELLO

Rispondo subito alla domanda. La quota dei 40.000 siamo partiti da lì per l'appostazione in bilancio previsionale. Ovviamente, bisogna avere la disponibilità con Amaga. Per entrare in rete bastava acquistarne anche una sola. Non serviva acquistarne tante.

La quota che abbiamo stabilito in bilancio era quella che potevamo... Visto che anche... 40.000 euro sono sufficienti. Non era per noi interessante andare a essere il primo azionista di minoranza all'interno di Amaga. Non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è tutt'altro. Le 708 azioni derivano da un semplice calcolo del capitale patrimoniale netto della società Amaga, diviso le 81.188 azioni che fanno parte del capitale azionario di Amaga, suddivise per arrivare a una cifra dei 40.000 euro. Si è arrivati a 39.958. Ecco, questo è stato il calcolo.

Il calcolo dell'azione è stato anche certificato dal responsabile dell'ufficio finanziario, in quanto viene applicata la normativa sulla congruità del valore dell'azione applicata al capitale netto patrimoniale.

FLAVIO RAVASI

Grazie, Assessore.

ASSESSORE BELTRAMELLO

Penso di aver chiarito da dove siamo partiti e dove siamo arrivati.

Altre domande?

PRESIDENTE

Scusate, avevo il microfono spento, perché faceva eco.

Non avendo altri prenotati, passerei alla votazione del punto n. 8. Chi deve fare una dichiarazione di voto o un piccolo intervento può farlo tranquillamente.

Non avendo altri prenotati, chiedo alla Segretaria se è pronta come sempre a supportarmi.

Partiamo con il consigliere Cappellini. Prego, Cappellini, sempre immediata eseguibilità e voto del punto, punto n. 8.

CRISTINA CAPPELLINI

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Pelloia.

MIRKO PELLOIA

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Ciceri.

MARIA SANTINA CICERI

Astensione a entrambi.

PRESIDENTE

Gambadoro.

RAFFAELLA GAMBADORO

Astensione ad entrambi.

PRESIDENTE

Garavaglia. Era su questo che voleva intervenire prima?

ERMES GARAVAGLIA

Sì.

PRESIDENTE

Prego.

ERMES GARAVAGLIA

Sono contento che questa sia l'ultima volta che facciamo il Consiglio in questo modo. Non ho niente da aggiungere che faccia la differenza.

Astensione ad entrambi.

PRESIDENTE

Va bene.

Gibillini.

MONICA GIBILLINI

Astensione ad entrambi.

PRESIDENTE

Lonati.

GIANCARLO LONATI

Astensione ad entrambi.

PRESIDENTE

Meda.

RENZO MEDA

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Ravasi.

FLAVIO RAVASI

Astensione ad entrambi.

PRESIDENTE

Sisti.

GIUSEPPE SISTI

Sì, favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Sottocornola.

ALESSIO SOTTOCORNOLA

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Verardo.

LORENZA MARIA VERARDO

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Pirovano.

LUISA PIROVANO

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Scurati.

SILVIA SCURATI

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Sindaco.

LINDA COLOMBO

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Favorevole a entrambi anche da parte mia.

Chiedo alla Segretaria se hanno votato tutti.

DOTT.SSA COLACICCO

Sì, Presidente. 10 favorevoli, anche per l'immediata

eseguibilità.

PRESIDENTE

Bene.



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE FINANZIARIO

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AMAGA S.P.A. E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETA'

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 47 del 01/06/2021 (Deliberazione n. 50 del 14/06/2021)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 08.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO


Bareggio, li 08.06.2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero: 50
			Data: 14/06/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COZZI ANGELO CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).